

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I SUSSIDI COMUNALI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI

Indice

Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Definizione	2
Art. 3	Riconoscimento	2
Art. 4	Domanda	3
Art. 5	Decisione	3
Art. 6	Conseguenze	3
Art. 7	Revoca	3
Art. 8	Finanziamento	4
Art. 9	Ammontare	4
Art. 10	Contributo straordinario	4
Art. 11	Garanzia di copertura dei costi	4
Art. 12	Ricorso	4
Art. 13	Abrogazioni	4
Art. 14	Entrata in vigore	4

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I SUSSIDI COMUNALI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI

Il Municipio di Torricella-Taverne richiama gli articoli 192 LOC e 44 RALOC

ordina:

Scopo

Art. 1

¹La presente Ordinanza disciplina l'erogazione da parte del Municipio di sussidi comunali in favore di associazioni riconosciute.

²Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della presente Ordinanza la messa a disposizione di infrastrutture o altre forme di prestazioni in natura fornite dal Comune a sostegno di attività di interesse pubblico promosse da gruppi o associazioni senza fini di lucro.

Definizione

Art. 2

¹Sono considerate associazioni riconosciute tutti i gruppi e le società che promuovono attività sportive, culturali, sociali, ricreative e turistiche, il cui interesse pubblico è riconosciuto dal Municipio in base alla presente Ordinanza.

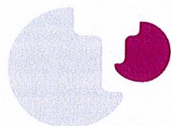
²Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Ordinanza i Gruppi politici.

Riconoscimento

Art. 3

Può ottenere un sussidio comunale ai sensi della presente Ordinanza ogni gruppo o associazione che non persegue scopo di lucro. Requisiti irrinunciabili per l'ottenimento:

- a) avere la propria sede o svolgere la propria attività prevalentemente a Torricella-Taverne;
- b) contare tra i propri membri un numero importante di soci attivi domiciliati a Torricella-Taverne;
- c) svolgere un'importante attività di formazione, in particolare a favore dei giovani;
- d) se l'Associazione svolge un'attività agonistica, essere affiliata ad una federazione cantonale o nazionale;
- e) contribuire in misura importante alla promozione della buona immagine del Comune nel proprio campo d'attività;
- f) per le proprie necessità operative e l'organizzazione delle proprie attività, fare capo per quanto possibile ad aziende della nostra regione.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Domanda

Art. 4

¹La domanda per l'ottenimento di un sussidio finanziario deve essere presentata per iscritto al Municipio correlata dai documenti seguenti:

- a) copia dello Statuto dell'Associazione;
- b) nome del Presidente o della persona responsabile dell'attività;
- c) consuntivo contabile dell'anno precedente;
- d) documentazione che comprovi il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.

²Eventuali documenti o informazioni supplementari potranno essere richiesti dal Municipio in ogni momento.

Decisione

Art. 5

¹La decisione in merito al riconoscimento è di competenza del Municipio, che valuta la domanda in funzione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 e dell'effettivo interesse pubblico dell'attività svolta dall'Associazione.

²La decisione è presa entro 2 mesi dalla presentazione della domanda.

³Il riconoscimento dà diritto ad un sussidio a partire dal successivo anno civile.

⁴Tale riconoscimento può essere sospeso o annullato dal Municipio se la situazione finanziaria del Comune lo dovesse richiedere o se le attività dell'Associazione dovessero subire dei cambiamenti che il Municipio non ritenesse più di interesse pubblico.

Conseguenze

Art. 6

¹L'Associazione riconosciuta si impegna a proseguire la propria attività e ad adempiere le condizioni di cui all'art. 3.

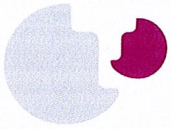
²Si impegna inoltre a far pervenire al Municipio, entro la fine del mese di marzo di ogni anno, il consuntivo finanziario dell'anno precedente con i giustificativi delle spese effettivamente sostenute.

Revoca

Art. 7

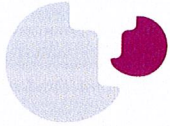
¹Qualora ritenesse che non siano più adempiute le condizioni necessarie o non siano rispettati gli obblighi di informazione, il Municipio ha la facoltà di revocare il riconoscimento.

²La revoca deve essere immediatamente comunicata all'Associazione e decorre dall'inizio dell'anno civile successivo.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

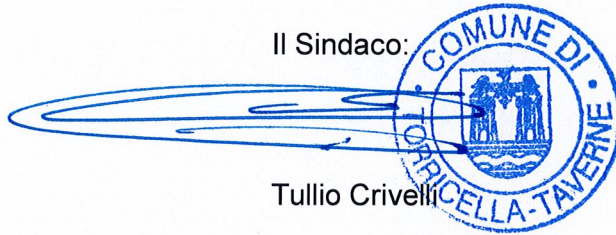
Finanziamento	Art. 8 I sussidi elargiti sono coperti dal credito apposito che figura a Preventivo e che deve essere previamente approvato dal Consiglio comunale.
Ammontare	Art. 9 ¹ L'ammontare del contributo annuo alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 3 è fissato indistintamente in Fr. 500.00 ciascuna. ² Se tutte le condizioni contenute nella presente Ordinanza sono rispettate, il contributo per l'anno precedente viene accreditato entro la fine del mese di marzo dell'anno in corso.
Contributo straordinario	Art. 10 ¹ Su richiesta motivata da parte di una Associazione riconosciuta, da inoltrare entro il 31 marzo, il Municipio può concedere un contributo straordinario. ² Il contributo straordinario a un'Associazione non può superare la somma di Fr. 2'000.00 annui e viene erogato con un versamento unico. ³ Se il Municipio ritiene che una manifestazione ha una valenza e un interesse generale particolarmente significativi, il contributo straordinario può arrivare fino alla somma di Fr. 5'000.00 annui.
Garanzia di copertura dei costi	Art. 11 Se il Municipio lo ritiene opportuno, il contributo straordinario può essere concesso sotto forma di garanzia di copertura del deficit fino a concorrenza di un importo massimo preventivamente fissato.
Ricorso	Art. 12 Contro le decisioni del Municipio riguardanti l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato.
Abrogazioni	Art. 13 La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione ad essa contraria.
Entrata in vigore	Art. 14 La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:



Tullio Crivelli

Il Vice Segretario:

Domenico Barletta

RM 3087 del 16 luglio 2018

Pubblicata agli albi comunali dal 23 luglio 2018 al 14 settembre 2018

Si fa notare che durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto incluso), il termine di ricorso non decorre (art. 13 LPAm).